

Prima bozza predisposta per la discussione nel Gruppo di ASTRID sulla normativa di contorno della riforma elettorale

Proposta di modificazione al regolamento della Camera dei deputati (prima ipotesi: 11 dicembre 2007)

(Giuseppe Busia)

La presente proposta introduce alcune variazioni a quella Franceschini ed altri (presentata il 26 settembre 2007 – doc. II, n. 8), tese in particolare a non precludere in assoluto la costituzione di gruppi diversi da quelli che si sono presentati alle elezioni (al fine di non comprimere eccessivamente un diritto dei parlamentari), prevedendo tuttavia, in tale caso, la necessità di raggiungere soglie numeriche più elevate rispetto a quelle richieste per la costituzione dei gruppi all'inizio della legislatura.

Tale proposta si intende collegata ad altri interventi legislativi miranti a ridurre la frammentazione partitica, ed in particolare ad una riforma della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti, tesa a prevedere che tutti i contributi attribuiti a titolo di rimborso delle spese elettorali, anche quando erogati in anni nei quali le elezioni non hanno luogo, siano attribuiti alle liste ed ai partiti che si sono presentati con propri simboli alle elezioni sulla base del computo di tutti i candidati eletti sotto i medesimi simboli, senza che possa incidere su tale ripartizione la successiva decisione di soggetti che per qualunque ragione, singolarmente o per gruppi, decidano di abbandonare la formazione politica con la quale si sono presentati agli elettori o il relativo gruppo parlamentare.

Una modifica di contenuto analogo, ove condivisa, dovrebbe essere adottata anche con riferimento al regolamento del Senato.

L'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati è sostituito dal seguente:

Art. 14

1. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
2. Entro i termini di cui al comma 1, per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati e che esso rappresenti un partito o un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati [ovvero candidature nei collegi uninominali] con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque, un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti e candidati. Successivamente al termine di cui al comma 1, per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno trenta deputati.
3. L'Ufficio di Presidenza dichiara lo scioglimento di un Gruppo quando vengano meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 1, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
5. Entro i termini di cui al comma 1, i deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati e rappresenti un partito o un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati [ovvero candidature nei collegi uninominali] con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Successivamente al termine di cui al comma 1 i deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno quindici deputati.
6. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.